

**LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 33**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14, recante: 'Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro'.**

**(BUR n. 139 del 5 dicembre 1996)**

**Art. 1**

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 viene così modificato: al quarto rigo le parole "alle tre sedi provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria" vengono sostituite con "alle cinque sedi provinciali calabresi".

**Art. 2**

1. Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "La somma annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali dell'Associazione Nazionale Mutilati e degli Invalidi Civili e dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, in base al fenomeno della disabilità delle diverse categorie sul territorio provinciale".